

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

(GU n.40 del 9-10-2021)

Titolo I

Disposizioni generali e politiche regionali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12 aprile 2021 n. S011).
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e nell'esercizio della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale, nonché della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali e integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative e detta i criteri generali per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge, anche nell'ottica della sicurezza integrata definita dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, costituiscono strumenti per il

concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalita' e del senso civico e alla prevenzione dei fenomeni contrari alle regole giuridiche e di civile convivenza.

4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualita' della vita nelle citta' e nel territorio regionale.

Art. 2

Politiche regionali

1. Per le finalita' indicate dall'art. 1, la Regione:

a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalita' e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;

b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni e la massima divulgazione sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalita' nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;

c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attivita' operativa e ne favorisce il coordinamento, al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo altresì la formazione permanente e la tutela degli operatori;

d) compie attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;

e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa;

f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;

g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;

h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

Titolo II

Politiche della sicurezza

Capo I

Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza

Art. 3

Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza

1. E' operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli-Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di piu' alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificita' territoriali, nonche' funzioni di

monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:

a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita', in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;

b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;

c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita' e pericolosita' sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;

d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;

e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;

f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;

g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;

h) della promozione all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi, in collaborazione con i dirigenti scolastici;

i) della presentazione alla Giunta regionale di una relazione periodica sulle attivita' di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

3. L'Osservatorio svolge la propria attivita' in collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia di cui alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalita').

4. L'azione dell'Osservatorio avviene mediante:

a) la raccolta, la ricerca, l'analisi di dati d'interesse sul fenomeno dell'insicurezza, reale e percepita, e la conseguente elaborazione documentale;

b) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;

c) la valutazione sull'evoluzione dei fenomeni di criminalita' interessanti il territorio regionale;

d) l'attivita' di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati, secondo le politiche regionali emanate in materia di sicurezza urbana, degrado e decoro delle citta', sul territorio di competenza del singolo ente locale.

Art. 4

Modalita' di funzionamento dell'Osservatorio

1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.

2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 2, l'Osservatorio puo' avvalersi di:

a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;

b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;

c) Universita' degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;

d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;

e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;

f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarieta' maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Capo II

Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza

Art. 5

Politiche integrate per la sicurezza

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità della vita nelle città e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene:

a) gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale;

b) i patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana integrata di cui all'art. 5, del decreto-legge n. 14/2017;

c) accordi con organi e autorità di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attività tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale;

d) le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalità;

e) le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza;

f) le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.

Art. 6

Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è approvato annualmente, entro il 30 aprile, il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;

b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'art. 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata;

c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro:

a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato;

b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei servizi di polizia locale;

c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo;

d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale;

e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'art. 5,

comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale;

f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione;

g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale;

h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale;

i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale;

j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilita' degli spazi pubblici;

k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce piu' deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalita' e al rischio dell'incolumita' personale;

l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;

m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalita', della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalita';

n) l'individuazione di risorse, criteri e modalita' per le finalita' di cui all'art. 16, comma 7;

o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.

Art. 7

Altri interventi in materia di sicurezza

1. La Regione puo' dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese gia' sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso:

a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) condomini per le parti comuni;

c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;

d) immobili adibiti ad attivita' professionali, produttive, commerciali o industriali;

e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprieta' degli enti locali.

2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i termini e le modalita' per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalita' di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e i termini e le modalita' per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8

Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria

1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.

2. Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di sostegno nell'attivita' di supporto alla cittadinanza, la Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la

possibilita' di avvalersi:

a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e servizi;

b) degli addetti ai servizi di controllo di cui all'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per attivita' volte a facilitare la fruibilita' e vivibilita' degli spazi pubblici, denominata attivita' di Steward urbano.

3. Il personale di cui al comma 2, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attivita' sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.

4. Il personale di cui al comma 2 opera sulla base delle indicazioni e sotto la direzione del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'utilizzo.

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformita' sul territorio regionale, adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all'impiego degli istituti di vigilanza privata e degli Steward urbani.

Capo III

Sicurezza partecipata

Art. 9

Soggetti della sicurezza partecipata

1. La Regione riconosce il ruolo delle comunita' locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'art. 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'art. 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalita' e l'educazione civica.

2. In nessun caso dette attivita' possono essere realizzate in sostituzione dell'attivita' di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.

Art. 10

Volontari per la sicurezza

1. Al fine di favorire il rispetto della legalita' e migliorare la qualita' della convivenza civile, la Regione promuove l'impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia.

2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle amministrazioni locali, la «Giornata regionale dei volontari per la sicurezza», quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attivita' di cui al comma 1.

3. L'impiego dei volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile della polizia locale, e' volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attivita', con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza per almeno un anno.

5. Al fine di assicurare uniformita' sul territorio regionale, la

Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con regolamento i requisiti e i compiti demandati ai volontari, specificando:

- a) le modalita' esecutive del servizio svolto;
- b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario e' fornito;
- c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
- d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attivita'.

6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5, sono disciplinate le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonche' le procedure di iscrizione e le cause e modalita' di cancellazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale n. 64/1986.

Art. 11

Forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle forme di cittadinanza attiva comunque denominate e, in particolare, del controllo di vicinato, come strumenti finalizzati al miglioramento del senso civico, della solidarieta' collettiva, dell'attivita' di prevenzione delle criticita' territoriali, della vivibilita' degli spazi pubblici, delle relazioni tra popolazione, servizi comunali e polizia locale.

Titolo III

Ordinamento della polizia locale

Art. 12

Esercizio delle funzioni di polizia locale

1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.

3. I corpi e i servizi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformita' alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:

- a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorita', la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
- b) vigilano sull'integrita' e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
- d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 64/1986;
- e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
- f) collaborano, d'intesa con le autorita' competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' o disastri, nonche' di privato infortunio;
- g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;

- h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
- i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
- j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
- k) forniscono supporto all'attivita' di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.

4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunita' di cui all'art. 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Nello svolgimento dell'attivita' di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.

Art. 13

Ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale sono improntati a principi di efficienza, efficacia e continuita' operativa in considerazione delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio di appartenenza, ivi compresa la sua eventuale inclusione nelle aree di applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.

2. Sono denominati Distretti gli ambiti territoriali dei Corpi di polizia locale di cui all'art. 14, comma 2, dei Comuni singoli o associati.

3. I corpi di polizia locale di cui al comma 2 assumono la denominazione di corpo del Distretto di polizia locale.

4. Nei distretti costituiti dalle forme collaborative di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono essere individuate zone omogenee, denominate Presidi, il cui ambito territoriale corrisponde a uno o piu' enti locali del medesimo distretto, quali unita' di decentramento operativo del Distretto medesimo.

5. I Comuni singoli e le forme collaborative di cui alla legge regionale n. 21/2019 dotati di Corpi di polizia locale in Distretti contermini possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato di funzioni di polizia locale in ambiti denominati area interdistrettuale di polizia locale, fermo restando che ogni Distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 14

Principi organizzativi

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata, secondo gli standard qualitativi fissati dal presente articolo e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuita' operativa.

2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana, nonche' che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilita' urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilita' su almeno due turni

di servizio.

3. Nei Comuni nei quali non e' istituito il Corpo di cui al comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi di polizia locale, la cui figura apicale e' il responsabile del servizio.

4. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale, tenendo conto dei seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneita' e migliore servizio alla comunita':

a) previsione di almeno una unita' operativa ogni 1000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu' vicina;

b) svolgimento delle attivita' di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:

1) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 40 unita': almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;

2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 41 e 100 unita': almeno diciotto ore articolate su tre turni di servizio;

3) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unita': ventiquattro ore articolate su quattro turni di servizio.

5. Le attivita' di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.

6. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.

7. Nelle unita' operative di cui al comma 4 si computano le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando anche i rapporti di lavoro a tempo parziale per esigenze di carattere stagionale di cui al comma 6.

Art. 15

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarieta' delle funzioni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonche' di sostegno all'attivita' operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attivita' della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneita' della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densita' della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensita' dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.

3. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 31.

4. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione sul territorio regionale di una modulistica unica in versioni plurilingui nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute e di programmi gestionali unici. A tal fine, attraverso la struttura regionale competente in materia di polizia locale sente le altre direzioni regionali competenti per materia o altri soggetti istituzionali, per orientare e indirizzare

lo svolgimento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.

5. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento operativo sul territorio, assicurando il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione.

Art. 16

Coordinamento regionale della polizia locale

1. La Regione, avvalendosi degli uffici del Comune capoluogo, attua il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalita':

a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;

b) coordinare le unita' di polizia locale attivate per finalita' di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravita', pregiudichino la salute e l'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale n. 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione;

c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale.

2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, e' istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco del personale operativo volontario, nonche' delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici.

3. Il personale di polizia locale impiegato ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato.

4. Con regolamento regionale sono definiti:

a) le modalita' di composizione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a), e i relativi ambiti di specializzazione;

b) gli ambiti di intervento del personale sul territorio regionale ai sensi del presente articolo;

c) le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, le procedure di iscrizione, le cause e le modalita' di cancellazione;

d) le modalita' e la procedura di messa a disposizione e fruizione di personale e strumentazioni da parte dei singoli enti;

e) i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 5.

5. La Regione entro il 31 gennaio assegna d'ufficio e in unica soluzione al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attivita' di cui al comma 1.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente.

7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalita' con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.

Art. 17

Competenza territoriale

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.

2. In conformita' alla normativa statale, il personale di polizia locale puo' compiere fuori dal territorio di competenza:

- a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) attivita' delegate dall'autorita' giudiziaria;
- d) attivita' svolte in attuazione dell'art. 16, nonche' ai sensi dell'art. 23.

Art. 18

Gestione associata delle funzioni di polizia locale

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le Comunita', le Comunita' di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale n. 21/2019.

2. Nel caso di gestione associata mediante Comunita' o Comunita' di montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni di cui all'art. 12, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunita' stesse.

3. Nel caso di gestione associata mediante convenzione, gli enti locali definiscono in particolare:

- a) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio associato;
- b) le modalita' di gestione di ciascun ente;
- c) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
- d) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalita' di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- e) i casi e le modalita' di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
- f) le modalita' di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

4. La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione e' consentita esclusivamente tra Comuni contermini.

5. Nell'ambito del territorio della gestione associata e' istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilita' nella gestione delle funzioni di polizia locale.

Art. 19

Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attivita' imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attivita' conformi all'art. 12.

2. Per le suddette attivita', da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attivita' richieste da enti pubblici.

Art. 20

Personale di polizia locale

1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Al fine dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.

2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parita' di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

- a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;
- b) l'anzianita' di servizio nel grado rivestito;
- c) l'anzianita' di servizio nella polizia locale.

3. Qualora al comandante non sia gia' attribuito il grado piu'

elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo e' comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello piu' elevato attribuito al personale del Corpo.

4. Il personale di polizia locale non puo' essere destinato a svolgere attivita' e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attivita' amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che, eccezionalmente, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le attivita' siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;

b) le attivita' riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.

6. Il Corpo di polizia locale non puo' costituire struttura intermedia di settori piu' ampi, ne' essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Art. 21

Comandante del Corpo di polizia locale

1. Il comando del Corpo e' affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalita', appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessita'. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo puo' essere affidato anche a personale appartenente ad altre Forze di polizia.

2. Il comando del Corpo e' conferito a chi e' inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.

3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonche' l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'art. 12, comma 4.

Art. 22

Elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale che abbiano maturato almeno due anni di anzianita' nel ruolo, con indicazione del percorso formativo e professionale di ciascuno.

2. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalita' utili allo svolgimento delle attivita' di comando presso le proprie strutture di polizia locale.

3. L'elenco e' adottato e aggiornato periodicamente con provvedimento del direttore della struttura competente di cui al comma 1, su istanza dei comandanti e responsabili interessati presentata alla medesima struttura e corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 23

Comandi e distacchi

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per le esigenze di cui all'art. 16 sono ammessi previa attivazione della procedura di cui all'art. 16, comma 4, lettera d).

Art. 24

Armamento e strumenti di autotutela

1. Il personale di polizia locale e' dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Il personale di polizia locale puo', altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con regolamento regionale, la cui adozione e' prevista nel regolamento del Corpo di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalita' di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo di polizia locale.

3. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei compiti per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende prevista per i servizi di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

Art. 25

Accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale puo' prevedere una riserva, non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le amministrazioni comunali.

2. I candidati ammessi al corso-concorso per il ruolo di agente devono preventivamente sottoporsi ad una prova selettiva di cultura generale e psico-attitudinale finalizzata all'ammissione e partecipazione al concorso organizzato ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a).

3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettere a) e b).

4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente al corso-concorso pubblico di cui al comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, frequentano un corso di aggiornamento da svolgersi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera c).

5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione stabilisce con regolamento i criteri e le modalita' di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.

Art. 26

Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia

1. La Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia cura le attivita' di formazione e aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale, avvalendosi del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attivita':

- a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
- b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili di polizia locale;
- c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia

locale.

3. Per la realizzazione delle attivita' formative la Scuola puo' avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna - CeSFAM, sentita la direzione regionale competente in materia, del Nucleo istruttori di tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, nonche' della collaborazione delle Universita' regionali e di altre realta' formative e didattiche previa stipulazione di convenzioni.

4. Per la realizzazione delle attivita' formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Le modalita' della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con convenzioni, ovvero tramite scambio di corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa a disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale.

5. La Scuola, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale, il Corpo forestale regionale e la polizia locale.

6. La Giunta regionale provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali del programma di formazione, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attivita' formative.

7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale e' responsabile dell'attuazione del programma formativo.

8. La partecipazione alle attivita' formative e' obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. Il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera, secondo le modalita' definite dalla contrattazione collettiva.

Art. 27

Area contrattuale della polizia locale

1. In forza delle peculiarita' di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, e' riconosciuta una specifica area contrattuale denominata «Area della polizia locale» nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definite:

- a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'art. 20, comma 1;
- b) l'articolazione in posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria.

Art. 28

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale e' composto:

- a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione, con funzioni di vicepresidente;
- c) dai comandanti dei Corpi comprendenti i Comuni ex capoluogo di provincia;
- d) dai comandanti dei Corpi dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti;
- e) dai comandanti dei Corpi comprendenti Comuni ad alto flusso turistico, con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
- f) da quattro comandanti o responsabili designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale e' nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle

designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore provvede direttamente alla nomina.

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale collabora attivamente con la struttura regionale competente in materia di polizia locale e svolge funzioni di:

a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;

b) sviluppo dell'uniformita' operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica e programmi gestionali unici;

c) riconoscimento, valorizzazione e diffusione di buone pratiche.

4. Una specifica seduta viene riservata annualmente alla partecipazione dei rappresentanti regionali delle Associazioni Professionali di Polizia locale maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che ne facciano richiesta. In tale occasione i citati rappresentanti, nel massimo di due per ogni Associazione, di cui almeno uno prescelto tra il personale con grado di ispettore o agente, possono proporre all'ordine del giorno tematiche di particolare interesse sui temi di cui al comma 3.

5. La partecipazione alle riunioni e alle attivita' del Comitato da parte dei componenti e' considerata attivita' di servizio. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

Art. 29

Giornata della polizia locale

1. Una manifestazione regionale denominata Giornata della polizia locale e' organizzata il 20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del patrono, San Sebastiano.

2. Il Comitato tecnico di cui all'art. 28, in relazione alle candidature presentate annualmente dai Comuni della Regione, individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione.

3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerienze regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia locale che nel corso dell'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attivita' di servizio.

4. Le benemerienze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalita' previste al comma 2.

6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.

Art. 30

Banca dati regionale delle polizie locali

1. E' istituita e gestita presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale la banca dati regionale delle polizie locali.

2. I Corpi e i Servizi di polizia locale aggiornano sistematicamente la struttura regionale competente in materia in merito alle attivita' svolte, nonche' in merito ai dati e alle informazioni inerenti alla propria struttura.

Art. 31

Regolamenti

1. Al fine di garantire la sicurezza del personale di polizia locale, la funzionalita' e l'omogeneita' del servizio su tutto il territorio regionale, sono determinati con regolamento:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;

b) le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;

c) i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado.

2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemeritenze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.

Art. 32

Fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale

1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.

2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

3. La domanda di accesso al fondo è presentata dai soggetti di cui al comma 1, entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale.

4. La Giunta regionale determina gli importi da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dell'importo, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.

Art. 33

Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi disciplinanti la materia.

2. Le somme ricevute ai sensi del presente articolo sono restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

Titolo IV

Clausola valutativa e norme finali

Capo I

Clausola valutativa

Art. 34

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione

della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta tra i vari aspetti:

a) le attività di analisi e valutazione svolte dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza di cui all'art. 3;

b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata previsto all'art. 6, con particolare riferimento agli esiti conseguiti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'art. 5;

c) la distribuzione e le modalità di impiego dei volontari per la sicurezza previsti dall'art. 10 e la durata e i contenuti dei percorsi formativi a essi dedicati; le attività svolte nell'ambito delle forme di cittadinanza attiva e dei controlli di vicinato previsti dall'art. 11;

d) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dai Comuni e le modalità di gestione associata delle funzioni di polizia locale attivate ai sensi dell'art. 18, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2022.

Capo II

Norme finali

Art. 35

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

b) i commi 36, 37 e 39 dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

c) l'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 57, dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

e) il comma 87, dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

f) il comma 71, dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012));

g) gli articoli 43 e 44 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

h) l'art. 56 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);

- i) il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
- j) l'art. 29 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
- k) gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali nn. 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
- l) gli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);
- m) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);
- n) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
- o) il comma 93 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
- p) il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
- q) i commi 20 e 22 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
- r) i commi 72, 73 e 74 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
- s) il comma 5, dell'art. 6 e l'art. 7 della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale n. 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali nn. 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale n. 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali);
- t) i commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
- u) l'art. 21 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agro-alimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, terzo settore (Legge regionale multisetoriale)).

Art. 36

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai

sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'art. 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019)).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, commi 5 e 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 95 (Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 24, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29, comma 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale Giornata della polizia locale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 41 (Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

8. Per l'anno 2021, le risorse di cui all'art. 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 16, comma 4.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'art. 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianita' previsto dal medesimo articolo.

10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'art. 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, gia' avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa.

11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'art. 28 e' nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Norme finanziarie

1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2021, di 15.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalita' di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, si provvede, relativamente alla spesa di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalita' di cui agli articoli 6, 10 e 15, comma 5, si provvede, relativamente alla spesa di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalita' di cui all'art. 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalita' di cui all'art. 16, commi da 1 a 5, e' autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021, di 30.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalita' di cui all'art. 26 si provvede, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalita' di cui all'art. 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalita' di cui all'art. 32 e' autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (interventi per la disabilita') - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalita' di cui all'art. 33 e' autorizzata la spesa

complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attivita' finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno per la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 33, comma 2, verranno accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attivita' finanziarie), Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

16. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 8 aprile 2021

FEDRIGA